

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

PROPOSTA DI LEGGE

N. 411

presentata dai Consiglieri regionali
MELE - COSSA - MANCA

il 26 gennaio 2024

Disposizioni per l'istituzione delle palestre della salute

RELAZIONE DEI PROPONENTI

La presente proposta di legge, che si compone di cinque articoli, intende istituire le palestre della salute con l'obiettivo di promuovere il benessere psicofisico e sociale all'interno della Regione e potenziare l'aspetto legato alla prevenzione sanitaria per giungere al complessivo miglioramento della qualità della vita di tutti i cittadini.

Innumerevoli studi scientifici hanno da tempo ampiamente dimostrato, infatti, l'importanza dello svolgimento, con costanza, di attività fisica, sia quale modalità di prevenzione e di gestione delle malattie croniche non trasmissibili, sia quale strumento terapeutico.

In aggiunta, non si deve trascurare l'ulteriore e secondario beneficio, di natura economica e di bilancio, che deriverebbe dall'adozione di uno stile di vita più sano, in quanto da ciò conseguirebbe una potenziale diminuzione dell'insorgenza di patologie croniche, che permetterebbe a sua volta un risparmio di risorse da impiegare per implementare altri servizi sanitari attualmente sottofinanziati.

Entrando nello specifico, con il termine "palestre della salute" si fa riferimento a strutture, pubbliche o private, riconosciute attraverso apposita procedura di certificazione e nelle quali sarà possibile svolgere, in maniera individualizzata, attività di esercizio fisico strutturato e adattato effettuato, quindi, tramite programmi predisposti sulla base della specifica condizione patologica dell'assistito.

A costituire elemento intrinseco e caratterizzante delle suddette strutture è la stretta interconnessione e collaborazione tra le palestre e gli studi medici. Medici specialisti e di medicina generale, inoltre, prescrivono l'esercizio fisico che i propri pazienti sono chiamati a svolgere presso le palestre, indirizzandoli nella struttura più vicina alla loro abitazione.

TESTO DEL PROPONENTE

Art. 1

Finalità

1. La Regione riconosce e incentiva l'attività fisica strutturata e adattata quale efficace strumento nella prevenzione e nella terapia in persone affette da patologie croniche non trasmissibili, in condizioni cliniche stabili, o a rischio di patologie per le quali è clinicamente dimostrato il beneficio prodotto dalla pratica di esercizio fisico strutturato e adattato, svolto sotto la supervisione di personale qualificato, al fine di migliorare la forma fisica, la qualità della vita e favorire la socializzazione.

Art. 2

Palestre della salute

1. I programmi di esercizio fisico strutturato e adattato di cui all'articolo 1, su prescrizione di personale medico, si svolgono nell'ambito di idonee strutture, pubbliche o private, denominate "palestre della salute", riconosciute dalla Regione attraverso apposita procedura di certificazione.

2. Al fine di garantire la tutela della salute dei cittadini che svolgono le attività di esercizio fisico strutturato e adattato, i programmi devono essere somministrati da personale competente, in possesso di:

- a) diploma rilasciato dall'Istituto superiore di educazione fisica (ISEF) o laurea in scienze motorie di durata almeno triennale;
- b) laurea specialistica o magistrale in Scienze motorie con indirizzo in attività motorie preventive e adattate o laurea specialistica o magistrale in scienze e tecnica dello sport;
- c) diploma o laurea equipollenti conseguiti all'estero.

3. All'interno delle palestre della salute è obbligatoria la figura del Responsabile tecnico.

Tale ruolo può essere ricoperto esclusivamente da personale in possesso di laurea magistrale in management delle attività motorie e sportive (LM-47). A tale figura è affidata l'attività di gestione, coordinamento e di direzione delle strutture.

4. Le palestre della salute svolgono le proprie attività in sinergia e interconnessione con i medici specialisti e i medici di medicina generale, la cui collaborazione è concretizzabile attraverso le seguenti modalità:

- a) la struttura dispone di un proprio professionista, presente in idonei locali situati al suo interno;
- b) si realizza un accordo scritto o una convenzione tra la palestra e un professionista esterno;
- c) i medici specialisti e di medicina generale si interfacciano direttamente con le palestre della salute per la gestione dei pazienti e promuovono le palestre tra i loro assistiti, motivandoli ad adottare uno stile di vita più attivo e sano e indirizzandoli presso le strutture in oggetto a loro più vicine.

5. La Giunta regionale, con propria deliberazione da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplina i requisiti e il procedimento necessari per ottenere la certificazione di "palestra della salute" e definisce altresì gli indirizzi per la prescrizione e la somministrazione dei programmi di cui al comma 1.

Art. 3

Pubblicità

1. La Regione promuove la conoscenza e la valorizzazione delle palestre della salute attraverso un'adeguata pubblicità e informazione.

Art. 4

Norma finanziaria

1. La presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

Art. 5

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).